



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO

Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 08.03.2023 pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.9467/20 R.G.

tra

VANTAGGIATO Liliana, nata il 07.06.1939, rapp.ta e difesa dall'Avv. Pietro Attilio Galati come da procura speciale a margine del ricorso

RICORRENTE

ed

INPS, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti Nilla Barusi e Salvatore Graziuso come da procura generale indicata nella memoria difensiva

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 21.09.2020 la ricorrente indicata in epigrafe esponeva che nel mese di agosto 2016 l'Inps, senza nulla comunicare, aveva operato delle trattenute sulla propria pensione cat. VO n. 13028866 per il recupero della "quattordicesima" relativa all'anno 2014.

Ritenendo infondata l'attività recuperatoria dell'INPS, chiedeva accertarsi l'irripetibilità della somma, con vittoria delle spese processuali.

Instaurato il contraddittorio, l'INPS contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto sul presupposto che la ricorrente fosse beneficiaria di altra pensione del Ministero del Tesoro che le faceva superare il limite reddituale previsto per ottenere il beneficio.

Esaurita la trattazione, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.

* * *

La questione relativa all'onere probatorio nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'ente previdenziale per contrastare la pretesa di quest'ultimo alla restituzione di somme erogate a titolo pensionistico è stata decisa dalle Sezioni unite con la sentenza n. 18046 del 2010, che ha composto il contrasto di giurisprudenza sorto al riguardo nella Sezione lavoro, nei sensi di cui al seguente principio di diritto: *"In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicchè egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di*

tale diritto".

Il suddetto principio può però trovare applicazione solo quando nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza (Cass. sez. lav. n. 198/2011). In difetto di tali presupposti, non insorge l'onere della prova in capo al pensionato di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire le prestazioni oggetto di indebito.

Nel caso di specie, sebbene l'INPS non abbia formulato una formale richiesta di restituzione nei confronti della pensionata, dai documenti versati in atti si evince che l'indebito oggetto di recupero trae origine dalla indebita erogazione della c.d. 14^a mensilità relativa all'anno 2014, determinata dal fatto per cui la ricorrente beneficiava di altra pensione erogata dal Ministero del Tesoro che, sommata alla pensione VO n. 13028866, le faceva superare il limite reddituale annuo di € 9.786,86 fissato per poter usufruire anche della prestazione in esame.

Del resto, la ricorrente non ha avuto difficoltà a comprendere le ragioni delle trattenute effettuate dall'INPS e si è compiutamente difesa sul punto.

Si tratta quindi di stabilire se il limite reddituale avanti indiato sia stato o meno superato.

Ai sensi dell'art. 5 D.L. 81 del 02.07.2007, convertito con L. n. 127 del 03.08.2007, così come modificato dalla L. n. 232/2016 la somma c.d. "quattordicesima" può essere erogata, tra l'altro, quando il soggetto possiede un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso compreso tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (*1. A decorrere dall'anno 2007, a favore dei soggetti con età pari o superiore a sessantaquattro anni e che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, e' corrisposta una somma aggiuntiva determinata come indicato nella tabella A allegata al presente decreto in funzione dell'anzianità contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale e' liquidato il trattamento principale*).

Tale norma chiarisce anche di quali redditi bisogna tener conto ai fini del requisito reddituale e all'ultimo cpv del primo comma così recita: *"agli effetti delle disposizioni del presente comma, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, ad eccezione sia dei redditi derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari e dall'indennità di accompagnamento, sia del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata"*.

Orbene dall'esame della documentazione versata in atti emerge che la ricorrente è titolare di una ulteriore pensione del Ministero del Tesoro con decorrenza 01/2006 (esente da imposte) il cui importo annuo, in base alla normativa richiamata, andava comunque computato ai fini del calcolo del limite reddituale previsto per

l'ottenimento della quattordicesima mensilità per l'anno 2014 (cfr. doc. 2 della memoria di costituzione). Sommando l'importo di tale pensione (€ 1.557,64 mensili) a quello della pensione cat. VO (437,29 mensili) si supera ampiamente il limite annuo di € 9.786,86 previsto per l'erogazione della somma aggiuntiva su quest'ultima pensione.

Quanto alle ulteriori questioni prospettate ed in particolare alla deduzione per cui la natura assistenziale della pensione erogata da Ministero del Tesoro ne comporterebbe la non computabilità ai fini della determinazione del reddito complessivo per poter beneficiare della c.d. quattordicesima, alla luce del tenore letterale della legge (*“agli effetti delle disposizioni del presente comma, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, ad eccezione sia dei redditi derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari e dall'indennità di accompagnamento, sia del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata”*) si ritiene che il fatto che tale pensione sia esente da Irpef ed abbia natura assistenziale non esclude che la stessa debba computarsi ai fini che in questa sede interessano.

Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.

Le spese processuali possono essere compensate tra le parti attesa la peculiarità della vicenda.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:

- rigetta il ricorso;
- compensa le spese processuali tra le parti.

Lecce, 08.03.2023

Il Giudice del Lavoro

F.to Andrea Basta